



NOTA DI LETTURA DELLE DISPOSIZIONI DI INTERESSE DELLE PROVINCE

LEGGE DI BILANCIO 2026/2028

(Legge 30 dicembre 2025 n. 199)

Con estratti del Dossier Parlamentare della Camera dei deputati

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI

102. Ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, le regioni e gli enti locali, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, possono introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito *internet* istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.

103. Ciascuna regione e ciascun ente locale può stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.

104. Nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, le regioni e gli enti locali possono introdurre, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario.

105. Possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell'imposta regionale sulle attività produttive, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali.

106. Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle relative disposizioni.

107. Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata sono adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate.

108. I regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-*ter*, 15-*quater* e 15-*quinquies*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito *internet* istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al

Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

109. Le regioni e gli enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale.

110. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-quater del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, l'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi.

Il comma **102** attribuisce alle regioni e agli enti locali la facoltà di introdurre autonomamente delle **tipologie di definizione agevolata** che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.

Il comma precisa, inoltre, che rimane ferma per i medesimi enti la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni e che la facoltà di introdurre la definizione agevolata deve essere esercitata dagli enti in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento tributario, nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità. La definizione agevolata deve inoltre essere introdotta dai suddetti enti con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza.

Il comma **103** estende la facoltà di ciascuna regione e ciascun ente locale di stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.

Al fine di assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario, il comma **104** consente alle regioni e agli enti locali di introdurre forme di definizione agevolata nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, e all'articolo 1, comma 691, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013).

I commi **105, 106 e 107** fissano le condizioni che le regioni e gli enti locali devono rispettare nell'introdurre misure di definizione agevolata:

- possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap), delle partecipazioni e delle addizionali a tributi erariali (comma 105);

- le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle relative disposizioni (comma 106);

- le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata sono adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate (comma 107).

Il comma **108** dispone che i regolamenti degli enti locali acquistino efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al MEF - Dipartimento delle finanze, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione

Il comma **109** estende la facoltà di regioni ed enti locali di adottare forme di definizione agevolata anche alle entrate di natura patrimoniale.

Il comma **110**, infine, abroga l'articolo 13 della legge finanziaria 2003 (legge n. 289 del 2002), limitatamente alla facoltà prevista per 18 le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi.

IMPOSTA IRPEF TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

237. Per l'anno 2026 i compensi per il trattamento economico accessorio, comprensivi delle indennità di natura fissa e continuativa, erogati al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compreso il personale non dirigenziale in regime di diritto pubblico, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono assoggettati, entro il limite di 800 euro, a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate destinatario delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Per il personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale destinatario delle misure di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, e all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il beneficio di cui al presente comma si aggiunge alle predette misure.

Il comma 237, per il periodo di imposta relativo all'anno 2026, introduce, per i dipendenti pubblici non rientranti nel personale dirigenziale e aventi un determinato requisito di reddito, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, con riferimento al trattamento economico accessorio (ivi comprese le indennità di natura fissa e continuativa), fino a un limite massimo del relativo imponibile pari a 800 euro; l'aliquota dell'imposta sostitutiva è pari a 15 punti percentuali; il riconoscimento di tale regime tributario è subordinato alla condizione che il reddito da lavoro dipendente del soggetto non sia superiore a 50.000 euro. È escluso dall'ambito del regime sostitutivo il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e delle Forze armate che benefici del regime tributario agevolato di cui all'articolo 45, comma 2, del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni

CONTRIBUTO VIABILITA' STRADA PROVINCIALE PZ

475. Al fine di consentire il ripristino della viabilità sulla ex SS 93 e della linea ferroviaria Foggia-Potenza, per la realizzazione degli interventi di primo adeguamento del viadotto Tiera è assegnato alla provincia di Potenza un contributo straordinario di 1.210.000 euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 1.210.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 76, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Il comma 475 assegna alla Provincia di Potenza un contributo straordinario di 1.210.000 di euro per il 2026 al fine di realizzare una serie di interventi sulla viabilità e sulla linea ferroviaria. Stanzia 1.210.000 di euro a favore della Provincia di Potenza per l'anno 2026 al

fine di:

- ripristinare la viabilità sulla strada provinciale ex SS 93;*
- ripristinare la linea ferroviaria Foggia – Potenza;*
- realizzare interventi di adeguamento del viadotto Tiera.*

PREZZIARIO NAZIONALE E APPALTI PUBBLICI DI LAVORI

487. Al fine di garantire un monitoraggio del costo delle opere pubbliche sull'intero territorio nazionale, promuovere condizioni di equilibrio contrattuale e sostenibilità dei quadri economici delle opere nel medio e lungo periodo e coordinare la definizione dei prezzi regionali di cui all'articolo 41, comma 13, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito il prezziario nazionale recante il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni relativi agli appalti di lavori. Il prezziario nazionale, aggiornato con cadenza annuale e redatto in coerenza con i criteri di cui all'Allegato I.14 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 anche avvalendosi dell'attività del tavolo di coordinamento di cui all'articolo 6 del predetto Allegato I.14, opera quale strumento di supporto alla definizione dei prezzi regionali adottati dalle regioni ai sensi dell'articolo 41, comma 13, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, nonché dei prezzi regionali adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del medesimo comma 13. A tal fine, il prezziario nazionale indica, per i prodotti, le attrezzature e le lavorazioni, le possibili soglie di variazione di prezzo applicabili a livello territoriale, tenuto conto del contesto di riferimento, dell'oggetto dell'appalto e delle specifiche condizioni di esecuzione del medesimo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le stazioni appaltanti e gli enti concedenti autorizzati all'adozione di prezzi regionali, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, motivano, in sede di adozione dei prezzi regionali, eventuali scostamenti dalle stime di prezzo e dalle soglie di variazione individuate dal prezziario nazionale.

488. Al fine di predisporre il prezziario nazionale di cui al comma 487 e di monitorare l'aggiornamento dei prezzi regionali e dei prezzi speciali di cui all'articolo 41, comma 13, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, nonché la coerenza e la congruità nell'applicazione delle clausole di revisione di cui al comma 490 del presente articolo, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'Osservatorio sperimentale per il monitoraggio dei prezzi delle opere pubbliche, di seguito denominato «Osservatorio». L'Osservatorio svolge attività di raccolta, analisi e confronto dei dati relativi ai costi dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, nonché delle dinamiche di mercato che incidono sulla determinazione dei prezzi nei diversi ambiti territoriali, al fine di promuovere metodologie omogenee di formazione e aggiornamento dei prezzi, nonché di monitorare, a campione, la relativa applicazione ai contratti di cui al comma 490 di importo superiore a 100 milioni di euro. L'Osservatorio opera in raccordo con il tavolo di coordinamento di cui all'articolo 6 dell'Allegato I.14 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, e può avvalersi del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della Struttura tecnica di missione, assicurando la condivisione

dei dati, delle metodologie di rilevazione e delle analisi di congruità con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e con le regioni.

489. L'Osservatorio è istituito presso il Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e opera anche attraverso convenzioni con università e istituti di formazione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti la composizione e le modalità di funzionamento e di svolgimento delle attività di monitoraggio, di verifica e di raccolta dati, nonché i criteri per la pubblicazione periodica dei rapporti di monitoraggio e delle risultanze delle verifiche di coerenza e di congruità di cui al presente comma. Con il decreto di cui al secondo periodo sono altresì definite le modalità di sottoposizione all'Osservatorio, su proposta della stazione appaltante, di progetti di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di opere pubbliche, non ricomprese in contratti di programma, da finanziare in tutto o in parte con contributi dello Stato o dell'Unione europea, con l'intento di acquisire un parere di congruità dei costi del progetto, di natura non vincolante, che può essere considerato anche ai fini della definizione delle priorità nell'accesso ai contributi. L'Osservatorio è composto da un numero massimo di dieci esperti, cui compete un compenso massimo annuo pari a euro 50.000, al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 600.000 annui a decorrere dall'anno 2026 per i compensi spettanti agli esperti nonché per l'eventuale sottoscrizione di convenzioni con università e istituti di formazione.

490. Per gli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché per gli accordi quadro aggiudicati sulla base della disciplina applicabile prima della data di acquisto dell'efficacia delle disposizioni del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 30 giugno 2023, lo stato di avanzamento dei lavori, afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate sotto la responsabilità dello stesso nel libretto delle misure dal 1º gennaio 2026 fino alla data di fine lavori, è adottato applicando, anche in deroga alle clausole contrattuali o agli indici di aggiornamento inflattivo previsti dalla normativa applicabile al contratto, in aumento o in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, i prezzi predisposti annualmente dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'articolo 41 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, ovvero, laddove applicabili a legislazione vigente, i prezzi speciali adottati ai sensi dell'articolo 41, comma 13, terzo periodo, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante, a valere sulle risorse individuate ai sensi dei commi 492 e 493, nella misura del 90 per cento per i contratti con termine finale di presentazione delle offerte entro il 31 dicembre 2021 e nella

misura dell'80 per cento per i contratti con termine finale di presentazione delle offerte compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023.

491. All'articolo 26, comma 12, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al secondo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'adozione dei prezzi di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026»;
- b) al terzo periodo, dopo le parole: «non si applica» sono inserite le seguenti: «fino alla data di fine lavori»;
- c) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «In relazione agli interventi di cui al terzo periodo, agli importi delle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2026 fino alla data di fine lavori, fermo restando l'adeguamento monetario laddove previsto dalle clausole contrattuali, si applica un adeguamento percentuale nel limite massimo del 35 per cento, calcolato come differenza tra la variazione percentuale dei prezzi utilizzati dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall'ANAS S.p.A., vigenti alla data di stipula del contratto e alla data di contabilizzazione delle lavorazioni, e la percentuale corrispondente all'importo riconosciuto a titolo di adeguamento monetario, laddove previsto dalle clausole contrattuali, per le medesime lavorazioni».

492. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua una puntuale ricognizione degli interventi finanziati con risorse pubbliche rientranti nel campo di applicazione dei commi 490 e 491, indicando per ogni intervento gli elementi identificativi, le risorse finanziarie autorizzate e i cronoprogrammi procedurali e finanziari. Tale elenco, qualora necessaria, può essere aggiornato annualmente. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dai commi 490 e 491, le stazioni appaltanti utilizzano, fermo restando l'applicazione della normativa concernente il Fondo per le opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022:

- a) le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento nel limite massimo del 70 per cento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;
- b) le somme derivanti dai ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti.

493. Quando le somme complessivamente disponibili per la revisione prezzi, come determinate ai sensi del comma 492, risultano utilizzate o impegnate in una percentuale pari o superiore all'80 per cento, la stazione appaltante attiva in tempo utile le procedure per il reintegro delle somme, anche attraverso una riduzione delle opere inserite nella programmazione triennale, nonché nell'elenco annuale dei lavori o del contratto di programma

sottoscritto con il Ministero concedente o ricorrendo alle economie derivanti dalle varianti in diminuzione del medesimo intervento.

494. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei commi 487, 490, 491, 492 e 493 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

I commi 487-494, recano disposizioni in materia di definizione e applicazione dei prezzari relativi ai prodotti, alle attrezzature e alle lavorazioni degli appalti pubblici di lavori.

Il comma 487 reca disposizioni finalizzate, per quanto espressamente indicato nel comma medesimo:

- a garantire un monitoraggio del costo delle opere pubbliche sull'intero territorio nazionale;*
- promuovere condizioni di equilibrio contrattuale e sostenibilità dei quadri economici delle opere nel medio e lungo periodo;*
- e coordinare la definizione dei prezzari regionali di cui all'art. 41, comma 13, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36).*

Si ricorda che tale comma 13 dispone, in particolare, al terzo periodo, che “per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto riportati nei prezzari aggiornati predisposti annualmente dalle regioni e dalle province autonome o adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti che, in base alla natura e all'oggetto dell'appalto, sono espressamente autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a non applicare quelli regionali”.

Per le finalità suindicate viene previsto che, con apposito decreto ministeriale (emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge) si provvede alla definizione del prezzario nazionale recante i costi dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni relativi agli appalti di lavori.

Il comma in esame dispone inoltre che il prezzario nazionale:

- è aggiornato con cadenza annuale;*
- è redatto in coerenza con i criteri di formazione e aggiornamento dei prezzari regionali, previsti dall'Allegato I.14 del D.Lgs. 36/2023, anche avvalendosi dell'attività del tavolo di coordinamento di cui all'articolo 6 del medesimo allegato I.14176;*
- opera quale strumento di supporto alla definizione dei prezzari adottati dalle Regioni (ai sensi del succitato comma 13 dell'art. 41 del Codice dei contratti pubblici), nonché dei prezzari speciali adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti previa autorizzazione del MIT ai sensi del medesimo comma 13.*

A tal fine, il prezzario nazionale indica, per i prodotti, le attrezzature e le lavorazioni, le possibili soglie di variazione di prezzo applicabili a livello territoriale, tenuto conto:

- del contesto di riferimento;*
- dell'oggetto dell'appalto;*
- e delle specifiche condizioni di esecuzione del medesimo.*

Il comma in esame dispone altresì che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le stazioni appaltanti e gli enti concedenti autorizzati all'adozione di prezzari speciali, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, sono tenuti, in sede di adozione dei prezzari, a motivare eventuali scostamenti dalle stime di prezzo e dalle soglie di variazione individuate dal prezzario nazionale.

Il comma 488 prevede l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), dell'Osservatorio per il monitoraggio dei prezzari delle opere pubbliche, di seguito denominato "Osservatorio". Lo stesso comma disciplina i compiti e l'operatività dell'Osservatorio. Il comma 489 integra tale disciplina e ne demanda la definizione dettagliata ad un apposito decreto del MIT. Sono altresì disciplinati: la composizione dell'Osservatorio, i compensi dei relativi membri; la copertura degli oneri, autorizzando la spesa di euro 600.000 annui a decorrere dall'anno 2026.

*Il comma 490 reca una disposizione relativa agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro, aggiudicati sulla base della disciplina applicabile prima dell'efficacia del Codice, nonché sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 30 giugno 2023. Per tali contratti, lo stato di avanzamento dei lavori (**SAL**) afferente alle lavorazioni eseguite o annotate nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2026 fino alla data di fine lavori è adottato applicando i prezzari regionali o, ove applicabili a legislazione vigente, i prezzari speciali. Viene altresì disciplinato il riconoscimento, da parte della stazione appaltante, dei maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari citati.*

Il comma 491 reca modifiche alla disciplina introdotta per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi negli appalti pubblici di lavori, nonché negli accordi quadro di lavori delle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dell'ANAS S.p.A.

Il comma 492 impone al MIT di procedere alla ricognizione degli interventi finanziati con risorse pubbliche rientranti nel campo di applicazione dei commi 490 e 491 del presente articolo. Sono inoltre disciplinate le modalità di copertura finanziaria dei maggiori oneri per le stazioni appaltanti derivanti dall'applicazione dei medesimi commi 490 e 491.

Il comma 493 prevede l'obbligo per la stazione appaltante, nel caso in cui le somme complessivamente disponibili per la revisione prezzi (come determinate ai sensi del comma precedente) risultano utilizzate o impegnate in una percentuale pari o superiore all'80%, di attivare in tempo utile le procedure per il reintegro delle somme.

Il comma 494 reca la clausola di invarianza finanziaria relativamente all'attuazione dei commi 487, 490, 491, 492 e 493.

GESTIONE STRAORDINARIA CONNESSA ALLA RICOSTRUZIONE POST SISMA

570. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2026. Le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016 si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 59 milioni di euro di cui:

- a) 18,5 milioni di euro per personale della struttura commissariale di cui al comma 8 dell'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016;
- b) 3 milioni di euro per personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione con ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1-ter dell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016;
- c) 21,5 milioni di euro per personale destinato a regioni, province e comuni di cui al comma 1 dell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016;

571. Dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è automaticamente prorogato fino alla data di cui al comma 570, salvo espressa rinunzia degli interessati;

572. Per le spese di personale di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzata la spesa di 470.000 euro per l'anno 2026;

573. Per le medesime finalità di cui all'articolo 50, comma 9-quater, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il Commissario straordinario di cui al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 può, con propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, destinare ulteriori unità di personale agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni di cui all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2026. A tale fine è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2026.

*I commi in esame prevedono interventi conseguenti alla **proroga gestione straordinaria** connessa alla ricostruzione successiva al sisma 2016-17.*

Il comma 570, come modificato dal Senato, dell'articolo 1 prevede, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, la proroga del termine della gestione straordinaria sugli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, fino al 31 dicembre 2026. Si prevede che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro.

Il comma 571, prevede che dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è automaticamente prorogato fino alla data di cui al comma precedente, salvo espressa rinunzia degli interessati

Il comma 572 prevede che per le spese di personale di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzata la spesa di 470.000 euro per l'anno 2026.

Il comma 573 prevede che per la finalità di accelerare il processo di ricostruzione, il Commissario straordinario può, a mezzo di ordinanze, emanate nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, destinare ulteriori unità di personale agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni stipulate con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., o società da questa interamente controllata, e convenzioni stipulate con Fintecna S.p.A. o società da questa interamente controllata nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2026. A tale fine è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2026.

MODIFICA AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI PER ATTUAZIONE PNRR

624. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del PNRR e in attuazione del traguardo M1C1-97 ter del medesimo Piano, all'articolo 126, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo le parole: «indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti'», sono inserite le seguenti: «nonché nel limite del 50 per cento delle economie derivanti dai ribassi d'asta,». Resta ferma la disciplina del Fondo di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

L'articolo 1, comma 624, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del PNRR, modifica la disciplina delle penali e premi di accelerazione. La disposizione in commento, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del PNRR e in attuazione della milestone M1C1-97ter del medesimo Piano, modifica l'articolo 126, comma 2, del codice di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, inserendo dopo le parole: «indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce "imprevisti", le parole: «nonché, nel limite del 50%, delle economie derivanti dai ribassi d'asta».

Si ricorda che la disposizione richiamata prevede che "per gli appalti di lavori la stazione appaltante prevede nel bando o nell'avviso di indizione della gara che, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo." L'ammontare del premio è commisurato ai giorni di anticipo ed in proporzione all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali, nei limiti delle somme disponibili che, a seguito dell'introduzione dell'inciso sopra riportato, potranno ricoprendere anche le economie derivanti dai ribassi d'asta nel limite del 50%.

Si prevede che resti ferma la disciplina del fondo di cui all' articolo 26, comma 7, del decreto-legge 15 maggio 2022, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.91.

Si rammenta che la disposizione richiamata ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili», con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.700 milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2026.

ASSUNZIONI REGIONI ED EE.LL. INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016

625. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei territori dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, nei limiti di cui al comma 626, il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive e in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbia maturato almeno tre anni di servizio anche in posizioni contrattuali diverse.

626. Ai fini di cui al comma 625, il requisito di tre anni di servizio deve essere maturato entro il 31 dicembre 2025, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione e gli enti di cui al comma 625.

627. Le assunzioni di cui al comma 625 possono essere disposte nei limiti dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio, presso ciascun ente, del personale già assunto a tempo indeterminato in applicazione dell'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

I commi 625, 626 e 627, prevedono che, al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei territori dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, nei limiti di cui al comma 627, il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore della legge di bilancio in commento, e che abbia maturato almeno tre anni di servizio anche in posizioni contrattuali diverse.

MODIFICHE IN MATERIA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO E DI VARIAZIONI DI BILANCIO

647. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 151, comma 8, le parole: «Entro il 30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 ottobre»;
- b) all'articolo 161, comma 4, le parole: «dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato» sono sostituite dalle seguenti: «dei bilanci di previsione e dei rendiconti» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Con riferimento al bilancio consolidato, la disciplina di cui al periodo precedente si applica decorsi sette giorni dal termine previsto per l'approvazione di tale documento contabile».

648. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato» sono sostituite dalle seguenti: «dei bilanci di previsione e dei rendiconti»;
- b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento al bilancio consolidato, la disciplina di cui al presente comma si applica in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione di tale documento contabile, nonché di mancato invio, entro sette giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

*Il comma 647 dell'articolo in esame introduce delle **modifiche al Testo unico** di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, anche al fine di armonizzare la disciplina ivi contenuta con le riforme introdotte dal comma 1 al decreto legislativo n. 118 del 2011. Nello specifico:*

- la lettera a) sostituisce all'articolo 151, comma 8, il riferimento al termine per gli enti locali per l'approvazione del **bilancio consolidato** con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate. Il termine è fissato al 31 ottobre, in luogo del termine del 30 settembre previsto a legislazione vigente;*
- la lettera b) riforma l'articolo 161, comma 4, stabilendo che qualora un ente locale non invii alla BDAP il bilancio consolidato entro 7 giorni dal termine previsto per l'approvazione, trova applicazione la disciplina sanzionatoria di **sospensione dei pagamenti** delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale.*

*Il comma 648, lettere a) e b), aggiorna alle disposizioni contenute nei commi 646 e 647, l'articolo 9, comma 1-quinquies, decreto-legge n. 113 del 2016, afferente alle **sanzioni** derivanti dalla mancata approvazione dei documenti contabili di bilancio e dal mancato invio di questi alla BDAP nei termini prescritti dalle norme. Conseguentemente, si prevede nella nuova formulazione che per quanto concerne il bilancio consolidato degli enti territoriali la disciplina di cui al suddetto comma 1-quinquies trova applicazione in caso di mancato rispetto dei termini per l'approvazione nonché in caso di mancato invio alla BDAP entro 7 giorni dal termine previsto per l'approvazione.*

**MODIFICA DELLE MODALITÀ DI CALCOLO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ E
ALTRÉ MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITÀ DI RISCOSSIONE DEGLI ENTI
LOCALI**

659. Entro il 31 marzo 2026, ai sensi degli articoli 3, comma 6, e 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, sono aggiornati gli allegati 4/1, 4/2 e 9 al medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011:

- a) per consentire la determinazione degli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio di previsione delle città metropolitane, delle province, dei comuni e delle unioni di comuni sulla base del risultato dell'esercizio in cui è stato accertato un miglioramento della capacità di riscossione rispetto alla media del triennio precedente, compreso l'esercizio cui il rendiconto si riferisce, e a seguito della formale attivazione di un progetto, almeno triennale, diretto a rendere strutturale il miglioramento accertato. La prima determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità sulla base dei risultati di un solo esercizio è consentita solo in sede di approvazione dei bilanci di previsione 2027-2029, 2028-2030 e 2029-2031, con facoltà di anticiparla esclusivamente in sede di assestamento del bilancio di previsione 2026-2028, restando esclusa per gli assestamenti dei bilanci successivi;
- b) per garantire il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera a);
- c) al fine di promuovere un maggiore livello di accuratezza nell'elaborazione delle previsioni di bilancio in termini di cassa, garantendone la coerenza con gli stanziamenti di competenza;
- d) per favorire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali attraverso l'indicazione delle attività e delle tempistiche del processo di spesa.

660. Al paragrafo 5.4.9 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono aggiunti, in fine, i seguenti capoversi: « Ferme restando le procedure previste dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023 per i contratti sotto soglia, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione, al termine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate entrambe le seguenti condizioni:

- a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento;
- b) è stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva.

Nell'esercizio successivo in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento dell'opera, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscano nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in conto capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo».

661. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono ridefinite le modalità di trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, da parte degli enti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, delle informazioni riguardanti i residui afferenti al rendiconto della gestione, per prevederne l'acquisizione al quinto livello della struttura del piano dei conti integrato e consentire il monitoraggio di cui al comma 659, lettera b).

662. All'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Gli enti locali possono deliberare di affidare il servizio relativo alle attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie all'AMCO – *Asset management company* S.p.A.

2-ter. L'affidamento di cui al comma 2-bis può riguardare anche i carichi già affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione, discaricati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110.

2-quater. Nel caso in cui gli enti locali di cui al comma 2-bis deliberino di affidare all'AMCO – *Asset Management Company* S.p.A. le attività di riscossione coattiva si osservano le disposizioni di cui ai commi da 2-quinquies a 2-undecies.

2-quinquies. L'AMCO – *Asset Management Company* S.p.A. provvede alle attività di riscossione dei crediti affidati in gestione di cui al comma 2-bis che restano nella titolarità delle amministrazioni locali, alle condizioni che sono stabilite nell'atto dell'affidamento, disciplinate nel decreto di cui al comma 2-undecies.

2-sexies. Per le finalità di cui al comma 2-quater, l'AMCO – *Asset Management Company* S.p.A. può costituire, con deliberazione dell'organo di amministrazione, uno o più patrimoni destinati, secondo le disposizioni previste dal decreto di cui al comma 2-undecies. I patrimoni destinati di cui al primo periodo possono essere costituiti per un valore anche superiore al 10 per cento del patrimonio netto della società. La deliberazione dell'organo di amministrazione determina i beni e i rapporti giuridici compresi nel patrimonio destinato ed è depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile.

2-septies. Per gli enti locali che non si avvalgono della facoltà di cui al comma 2-bis e che, al termine dei contratti in essere con i soggetti affidatari della riscossione coattiva registrano una percentuale di riscossione in conto residui delle entrate del Titolo 1, tipologia 1, e del Titolo 3 inferiore alla percentuale definita con il decreto di cui al comma 2-undecies, diviene

obbligatorio il ricorso all'AMCO – Asset Management Company S.p.A. per la riscossione coattiva.

2-octies. Per le attività di cui ai commi da 2-bis a 2-septies, l'AMCO – Asset Management Company S.p.A. si avvale di uno o più operatori dotati dei requisiti di cui al comma 2-novies, da selezionare a seguito di procedura competitiva nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e concorrenza. L'AMCO – Asset Management Company S.p.A. assicura il coordinamento delle procedure di riscossione ed effettua un'attività di monitoraggio delle attività svolte da ciascun soggetto affidatario dell'attività di riscossione e di rendicontazione dei flussi di cassa, in conformità alle disposizioni in materia di trasparenza, tracciabilità e corretta gestione delle risorse.

2-novies. I soggetti affidatari dell'attività di riscossione di cui ai commi da 2-bis a 2-septies sono selezionati tramite procedura competitiva tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. La procedura competitiva tiene conto dei criteri relativi agli obiettivi di miglioramento della riscossione attribuiti all'AMCO – Asset Management Company S.p.A. con il decreto di cui al comma 2-undecies e in particolare:

- a) dell'adeguatezza patrimoniale e finanziaria e dell'idoneità della stessa a garantire l'effettivo svolgimento dell'attività e l'assunzione del rischio operativo;
- b) della capacità di attuare procedure di recupero coattivo ed extra-giudiziale, nel pieno rispetto dei diritti dei debitori e delle disposizioni vigenti in materia di tutela del contribuente;
- c) della capacità organizzativa, tecnologica e operativa, inclusa la disponibilità di strumenti informatici e di personale qualificato e numericamente adeguato;

della dotazione di sistemi di segregazione dei crediti che garantiscano, mediante la presenza di idonei presidi interni, l'assenza di eventuali conflitti d'interesse tra le posizioni dei soggetti aventi esposizioni debitorie nei confronti di più debitori, tra cui almeno una nei confronti degli enti locali o degli enti creditori cui si riferiscono i crediti fiscali.

2-decies. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui ai commi da 2-bis a 2-novies, all'AMCO – Asset Management Company S.p.A. sono attribuiti, per la durata dell'incarico e limitatamente ai crediti in gestione, i poteri riconosciuti all'Agenzia delle entrate – Riscossione di cui al titolo VI e all'articolo 224 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. I debitori conservano le tutele e le facoltà di opposizione previste dalle normative vigenti.

2-undecies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 1° marzo 2026, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 2-bis a 2-decies».

Il comma 659 stabilisce entro il 31 marzo 2026 l'aggiornamento, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali, degli allegati 4/1 e 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011 concernenti rispettivamente il principio contabile applicato relativo alla programmazione di bilancio e il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

Nel corso dell'esame al Senato, con riferimento agli allegati che devono essere aggiornati entro il 31 marzo 2026, è stato aggiunto il riferimento anche all'allegato 9 del decreto legislativo n. 118 del 2011, concernente gli schemi contabili del bilancio di previsione. L'aggiornamento è disposto per diverse finalità, di cui alle seguenti lettere a), b), c), e d) del comma in esame.

*La lettera a) indica tra gli obiettivi dell'aggiornamento **la modifica della disciplina afferente alla determinazione dell'accantonamento effettuato dagli enti locali nel Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) in sede di bilancio di previsione.***

La suddetta possibilità di una diversa determinazione dell'ammontare dell'accantonamento del FCDE per gli enti locali è prevista a decorrere dal bilancio di previsione 2027-2029, con estensione ai bilanci 2028-2030 e 2029-2031, con possibilità di anticipare tale modalità in sede di assestamento del bilancio di previsione relativo al triennio 2026-2028. È esclusa la possibilità di ricorrere a tale modalità in sede di assestamento negli anni successivi.

Per quanto concerne il calcolo dell'importo da accantonare, si prevede che sia preso in considerazione come riferimento il risultato accertato in sede di rendiconto riferito a un unico esercizio finanziario, e in particolare l'esercizio finanziario nel quale si è registrato un miglioramento della capacità di riscossione rispetto alla media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata degli ultimi tre anni, comprensivi dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Condizione necessaria affinché si possa ricorrere a tale modalità di quantificazione del FCDE è altresì la formale attivazione di un progetto, almeno triennale, diretto a rendere strutturale il miglioramento accertato.

Si ricorda che, ai sensi della disciplina vigente (Allegato 4/2, punto 3.3, decreto legislativo n. 118 del 2011) l'ammontare dell'accantonamento riferito ai crediti di dubbia e difficile esazione effettuato in sede di bilancio di previsione è calcolato in relazione alla media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata negli ultimi cinque esercizi precedenti.

La successiva lettera b) del comma 659 dispone l'aggiornamento degli allegati 4/1, 4/2 e 9 del decreto legislativo n. 118 del 2011 ai fini del monitoraggio relativo all'attuazione della nuova disciplina per gli enti locali in materia di determinazione in sede di bilancio di previsione dell'accantonamento riferito ai crediti di dubbia e difficile esazione, di cui alla lettera a).

Ulteriori finalità della riforma del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio e quello sulla contabilità finanziaria sono individuate dalle lettere c) e d), che contemplano rispettivamente:

- il raggiungimento di una maggiore congruenza tra gli stanziamenti in competenza e le previsioni di cassa nel bilancio di previsione, da perseguire mediante un maggior livello di accuratezza delle previsioni di cassa nel bilancio;*
- la promozione del rispetto dei termini di pagamento dei debiti commerciali attraverso l'indicazione delle attività e delle tempistiche del processo di spesa.*

Il comma 660 interviene sul principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo n.118 del 2011, aggiungendo un periodo al termine del paragrafo 5.4.9 con riferimento alla disciplina sulla conservazione degli accantonamenti nel Fondo pluriennale vincolato (FPV) riferiti a spese non ancora impegnate per investimenti di modesto valore

In particolare, si prevede a determinate condizioni il mantenimento nel FPV accertato in sede di rendiconto delle risorse relative a spese non impegnate destinate al finanziamento degli investimenti rientranti nei contratti sotto soglia, nel rispetto della relativa disciplina in termini di procedure di affidamento definita dal codice dei contratti pubblici (articolo 50, decreto legislativo n. 36 del 2023), al fine di promuoverne la tempestiva realizzazione.

Le condizioni definite dal comma in esame, che devono essere entrambe soddisfatte, sono:

- l'accertamento integrale delle entrate a copertura delle spese di investimento;*
- il completamento della verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e l'affidamento formale della progettazione esecutiva.*

Si prevede, altresì, che qualora nel corso dell'esercizio successivo non siano aggiudicate le procedure di affidamento, il FPV è ridotto degli importi pari alle risorse mantenute precedentemente in tale saldo ai sensi del paragrafo 5.4.9 per il finanziamento delle opere. Le anzidette risorse confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento di provenienza al fine della riprogrammazione degli interventi in conto capitale.

Il comma 661 stabilisce la ridefinizione, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, delle modalità con le quali gli enti territoriali trasmettono alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche i dati riferiti ai residui risultanti dal rendiconto di gestione.

Il comma 662 introduce delle nuove disposizioni all'articolo 2, decreto-legge n. 193 del 2016, che al fine di **incrementare la capacità di riscossione degli enti locali** disciplinano per questi la possibilità, che diviene obbligo a determinate condizioni, di affidare il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali proprie alla **Asset management company S.p.A. (AMCO)**.

Nello specifico vengono inseriti dieci commi dopo il comma 2, che sinteticamente prevedono:

- il comma 2-bis la possibilità per gli enti locali di affidare le attività afferenti ai servizi di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali proprie ad AMCO;
- il comma 2-ter la possibilità per gli enti locali di affidare ad AMCO anche la riscossione dei crediti già affidati ad Agenzia delle entrate -Riscossione, compresi quelli da quest'ultima discaricati ai sensi dell'articolo 3, decreto legislativo n. 110 del 2024.
- il comma 2-quater l'applicazione della disciplina di cui ai successivi commi da 2-quinquies a 2-undecies nel caso di affidamento di carichi di riscossione ad AMCO da parte degli enti locali;
- il comma 2-quinquies la permanenza nella titolarità degli enti locali, alle condizioni stabilite nell'atto di affidamento come disciplinate dal decreto di cui al comma 2-undecies, dei crediti affidati ad AMCO per la riscossione;
- il comma 2-sexies la facoltà per AMCO di costituire uno o più patrimoni destinati allo svolgimento delle attività di riscossione dei carichi affidati dagli enti locali. Gli anzidetti patrimoni destinati, che possono avere valore superiore al 10 per cento del patrimonio netto della società, sono costituiti da AMCO secondo quanto stabilito dal decreto di cui al comma 2-undecies e con delibera dell'organo di amministrazione, depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile, nella quale sono individuati i beni e i rapporti giuridici compresi;
- il comma 2-septies l'obbligo di ricorrere all'affidamento ad AMCO per la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali proprie al termine dei contratti in essere con i soggetti affidatari della riscossione coattiva per gli enti che, non essendo già ricorsi a tale facoltà, hanno registrato una percentuale di riscossione in conto residui delle entrate del Titolo 1, tipologia 1, e del Titolo 3 inferiore alla soglia stabilita dal decreto di cui al comma 2-undecies;
- il comma 2-octies che AMCO ricorre a uno o più operatori, da individuare mediante procedura competitiva nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e concorrenza e sulla base dei requisiti stabiliti dal comma 2-novies, per lo svolgimento delle attività di riscossione coattiva dei crediti affidati dagli enti. AMCO deve garantire il coordinamento delle procedure di riscossione, il monitoraggio delle attività svolte dai soggetti affidatari della riscossione nonché la rendicontazione dei flussi di cassa nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza, tracciabilità e corretta gestione delle risorse;
- il comma 2-novies che AMCO individui i soggetti affidatari delle attività di riscossione, di cui al comma 2-octies, mediante procedura competitiva. Gli anzidetti soggetti affidatari devono

essere iscritti all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. La procedura competitiva di individuazione dei soggetti affidatari deve considerare i seguenti i criteri inerenti agli obiettivi di miglioramento della riscossione attribuiti con il decreto di cui al comma 2-undecies ad AMCO:

- idoneità ed adeguatezza patrimoniale della stessa per l'effettivo svolgimento delle attività e l'assunzione del rischio operativo;*
- capacità di recupero coattivo ed extra giudiziale nel rispetto della normativa vigente e dei diritti dei debitori;*
- capacità organizzativa, tecnologica ed operativa in considerazione anche del personale qualificato e degli strumenti tecnologici a disposizione;*
- presenza di sistemi di separazione dei crediti e idonei presidi interni atti a garantire l'assenza di conflitti di interesse tra le posizioni dei soggetti aventi esposizioni debitorie nei confronti di più debitori, tra cui almeno una nei confronti degli enti locali o degli enti creditori cui si riferiscono i crediti fiscali.*
- il comma 2-decies l'attribuzione ad AMCO per l'esercizio delle funzioni afferenti al recupero coattivo delle entrate tributarie e patrimoniali proprie degli enti locali dei poteri assegnati all'Agenzia delle entrate – Riscossione. Ai debitori sono riconosciuti i diritti previsti dalla normativa vigente;*
- il comma 2-undecies che le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 2-bis al 2-decies sono definite entro il 1° marzo 2026 con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza Stato – città e autonomie locali.*

**RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE E IPOTESI DI BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO,
DISCIPLINA QUOTE ACCANTONATE**

663. All'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

«1-quater. L'ente locale ridetermina il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato al netto della massa passiva e della massa attiva trasferita all'Organismo straordinario di liquidazione, approvando il prospetto di cui all'allegato a), Risultato di amministrazione, dello schema di rendiconto di cui all'allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, compreso il fondo anticipazione di liquidità, con deliberazione di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. L'eventuale disavanzo può essere ripianato in dieci anni, a quote costanti, a partire dall'anno dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato».

664. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 898 è inserito il seguente:

«898-bis. Gli enti locali, che hanno recuperato la quota di ripiano del disavanzo iscritta nelle previsioni definitive del bilancio di previsione, possono applicare all'esercizio in corso di gestione, dopo l'approvazione del rendiconto, l'avanzo vincolato di parte corrente formatosi nell'esercizio precedente, in deroga ai limiti previsti dai commi 897 e 898. Il parere dei revisori dei conti sulla variazione al bilancio di previsione attesta il recupero del disavanzo in conformità al piano di rientro. Entro il 31 marzo 2026, ai sensi dell'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, sono aggiornati gli allegati al medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011, concernenti gli schemi di bilancio, per monitorare l'utilizzo dell'avanzo previsto dal presente comma».

665. Al comma 4 dell'articolo 248 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La misura degli interessi che maturano successivamente al rendiconto di cui all'articolo 256, applicabili ai crediti che residuano dalla gestione commissariale, si intende fissata al tasso legale *pro tempore* vigente».

*Il comma 663, con una modifica al TUEL prevede che l'ente locale in dissesto **ridetermina il proprio risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente** l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, al netto della massa passiva e della massa attiva trasferita all'Organismo straordinario di liquidazione, comprensivo del fondo anticipazioni di liquidità (FAL). Si consente, in particolare, di ripianare in dieci anni, a quote costanti, l'eventuale disavanzo di amministrazione risultante da tale rideterminazione.*

*Il comma 664, integrando la disciplina delle **quote vincolate accantonate**, vincolate e destinate dell'avanzo di amministrazione (commi 897 e 898 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018), consente agli enti locali in disavanzo che rispettano il piano di rientro approvato per il recupero del disavanzo, di utilizzare, nell'esercizio in corso, e dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, l'avanzo vincolato di parte corrente formatosi nell'esercizio precedente, in deroga ai limiti previsti dalla legge. Il recupero del disavanzo in conformità al piano di rientro è attestato con parere dei revisori dei conti sulla variazione al bilancio di previsione.*

Il comma 665 reca una disposizione all'interno dell'art. 248 (Conseguenze della dichiarazione di dissesto) del TUEL al fine di contenere la misura del tasso di interesse sui crediti che residuano dalla gestione commissariale, fissandola al tasso legale pro tempore vigente.

FEDERALISMO DEMANIALE

666. All'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026. Non si dà luogo al rimborso degli importi già trattenuti o versati nelle annualità pregresse ».

*Il comma 666, intervenendo sulla disciplina del c.d. “**federalismo demaniale**”, prevede la non applicazione, a partire dal 1° gennaio 2026, della disposizione che prevede la riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo alle regioni e agli enti locali che hanno acquisito in proprietà, a titolo gratuito, beni immobili dello Stato utilizzati a titolo oneroso, in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento dei beni medesimi.*

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 5/12

672. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « dal 2020 al 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 2020 al 2028 ».

*Il comma 672 prevede che l'aumento del limite **massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria** da **tre a cinque dodicesimi** delle entrate correnti, da parte degli enti locali - già previsto a legislazione vigente per il periodo 2020-2025 – sia esteso fino al 2028. La finalità della disposizione è quella di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali.*

FONDO PER L'ARMONIZZAZIONE DEI TRATTAMENTI ECONOMICI DEL PERSONALE DEI COMUNI

674. Ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dei comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2027 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 da destinare, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del comparto Funzioni locali per il triennio 2025-2027, all'incremento del trattamento accessorio, anche fisso e ricorrente, del personale non dirigenziale dei predetti enti. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra gli enti di cui al primo periodo sulla base dei criteri definiti dalla contrattazione collettiva nazionale.

*Il comma 674 dell'articolo 1 prevede che, ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori **del personale dei comuni**, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2027 e a 100 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2028 da destinare, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del Comparto Funzioni locali per il triennio 2025-2027, all'incremento del trattamento accessorio, anche fisso e ricorrente, del personale non dirigenziale dei predetti enti. Si stabilisce altresì che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra gli enti destinatari sulla base dei criteri definiti dalla contrattazione collettiva nazionale.*

In tema di armonizzazione del trattamento accessorio del personale delle regioni e degli enti locali si rammenta che, recentemente, l'articolo 14, comma 1-bis, del decreto legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025 n. 69, ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni - nel rispetto dei valori soglia di spesa previsti dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 581, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione – possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 752, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio, sino al conseguimento di una incidenza delle somme destinate alla componente stabile del predetto fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali, non superiore al 48 per cento.

Ai fini del controllo della spesa di cui al Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le predette amministrazioni indicano, in sede di rilevazione dei dati del Conto annuale, la maggiore spesa sostenuta derivante dall'incremento delle risorse destinate al trattamento

accessorio del personale in attuazione della richiamata disposizione. In caso di mancata rilevazione in sede di Conto annuale dei dati previsti dal precedente periodo, è indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementali, fino alla regolarizzazione di tale adempimento.

**ABROGAZIONE DI DIVIETI DI CONTRAZIONE MUTUI E DI SPESE APPLICABILI ALLE
PROVINCE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO**

676. Al comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le lettere *a*) e *b*) sono abrogate.

Il comma 676, introdotto dal Senato, abroga il divieto posto in capo alle Province delle regioni a statuto ordinario:

- di contrarre mutui per spese non rientranti nelle funzioni concernenti la gestione dell'edilizia scolastica, la costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente, nonché la tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;*
- di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza.*

ALLEGGERIMENTO DEGLI ONERI DA INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

678. All'articolo 3-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «negli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 ».

679. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: « al 2027» sono sostituite dalle seguenti: « al 2028 » e dopo la parola: « emessi » sono inserite le seguenti « , comprese le operazioni di sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito, ».

Il comma 678 estende all'anno 2026 alcune misure specifiche previste per gli anni 2023, 2024 e 2025 in favore degli enti locali correlate con le esigenze poste dalle difficoltà determinate dall'emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici. Si prevede l'estensione all'anno 2026 della disciplina recata dall'articolo 3-ter del decreto-legge n. 198 del 2022 (convertito dalla legge n. 14 del 2023). In particolare, si consente agli enti locali, in considerazione dell'aumento dei costi energetici, di poter effettuare, anche nell'anno 2026, operazioni di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con banche, intermediari finanziari e Cassa depositi e prestiti. Inoltre, in caso di adesione, da parte dell'ente locale, ad accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e dalle associazioni degli enti locali che prevedono la sospensione della quota capitale delle rate di ammortamento dei finanziamenti in essere, la eventuale sospensione della quota capitale dei mutui bancari in scadenza nell'anno 2023 e 2024 possa avvenire in deroga alle regole dell'art. 204 del TUEL, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste.

Il comma 679, anch'esso introdotto dal Senato, proroga all'anno 2028 (dal 2027) una norma concernente l'utilizzo libero delle economie da mutuo da parte di enti locali. Inoltre la disposizione specifica che la disciplina si applicherà anche alle operazioni di sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito.

ESTINZIONE ANTICIPATA PRESTITI OBBLIGAZIONARI

682. All'articolo 35, comma 7, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la parola: « esclusivamente » è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché secondo le disposizioni di cui all'articolo 187, comma 2, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ».

*Il comma 682 modifica la normativa in materia di **estinzione anticipata dei prestiti obbligazionari da parte degli enti locali**, prevedendo che essa possa essere finanziata anche mediante la **quota libera dell'avanzo** di amministrazione dell'esercizio precedente.*

ATTENUAZIONE BLOCCO TRASFERIMENTI IN CASO DI INADEMPIMENTI DEGLI ENTI LOCALI)

689. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di servizio di rilevanza sociale assegnati ai comuni dalla legislazione vigente nonché l'ordinato sviluppo degli investimenti degli enti locali, anche in relazione all'abbattimento dei ritardi di pagamento dei crediti commerciali, fino al 31 dicembre 2028 non si applica il blocco dei trasferimenti dovuti agli enti locali in caso di mancata presentazione nei termini previsti dalla legge dei documenti contabili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) o in caso di mancata tempestiva risposta ai questionari relativi alla determinazione dei fabbisogni *standard* di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, con riferimento ai seguenti trasferimenti statali:

- a) quote del fondo di solidarietà comunale previste alle lettere *d-quinquies*, *d-sexies* e *d-octies*) del comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche a seguito della confluenza delle medesime quote, a decorrere dal 2025, nel Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi, di cui all'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- b) trasferimenti vincolati alla realizzazione di investimenti comunque denominati e di qualunque fonte finanziaria originaria.

Il comma 689 dispone la sospensione fino al 31 dicembre 2028 dell'applicazione delle disposizioni che prevedono il blocco dei trasferimenti erariali dovuti dal Ministero dell'interno agli enti locali, nel caso in cui l'ente non abbia rispettato i termini per l'adozione di determinati adempimenti contabili.

La deroga riguarderebbe soltanto alcuni specifici trasferimenti, e precisamente quelli vincolati al raggiungimento degli obiettivi di servizio di rilevanza sociale (quali lo sviluppo dei servizi sociali, il potenziamento del servizio asili nido e del trasporto scolastico di alunni con disabilità) e i trasferimenti vincolati alla realizzazione di investimenti.

TRASFERIMENTI DI RISORSE DELLE PROVINCE ALLE LORO SOCIETÀ IN HOUSE IN VISTA DELLA RELATIVA CHIUSURA

690. Nell'ambito del completamento delle procedure di trasferimento di funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, le province, al fine di procedere alla chiusura delle proprie società *in house* le cui attività sono state oggetto di trasferimento ad altri enti, sono autorizzate, in deroga all'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, a trasferire alle stesse società *in house* le risorse finanziarie strettamente necessarie al pagamento dei debiti derivanti dal prolungamento temporale delle procedure di trasferimento di cui alla citata legge 7 aprile 2014, n. 56.

*L'articolo 1, comma 690, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca una deroga all'articolo 14 del Testo unico delle società a partecipazione pubblica (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175) disponendo che le Province possano trasferire risorse finanziarie proprie alle loro società *in house* che siano in fase di chiusura in esito al trasferimento di funzioni dalle Province ad altri enti ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. La disposizione prevede che le risorse trasferite, a carico delle Province, non debbano superare le somme strettamente necessarie a pagare i debiti delle società *in house* che si sono verificati a causa del prolungamento temporale delle procedure di trasferimento delle funzioni delle Province stesse agli enti subentranti. La disposizione illustra che tali trasferimenti sono finalizzati all'esclusivo pagamento dei debiti così determinatisi, allo scopo ultimo di procedere alla chiusura delle società stesse.*

Nel dettaglio, il comma 89, terzo periodo, dell'articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56 dispone il trasferimento di alcune funzioni dalle Province ad altri enti territoriali, e dispone tuttavia che tali funzioni continuino ad essere esercitate dalle Province stesse fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante.

*Poiché nelle more dell'effettivo trasferimento le Province hanno continuato ad esercitare, ai sensi del citato comma 89, le funzioni da trasferire, supportandone i relativi costi, la disposizione in esame autorizza le Province a coprire, mediante trasferimenti di risorse proprie, i debiti che le loro società *in house* abbiano contratto in esito all'esercizio di tali funzioni nell'attesa dell'effettivo subentro da parte degli altri enti territoriali.*

***DISPOSIZIONI CONTINUITÀ AMMINISTRATIVA DEI COMUNI DI PICCOLE DIMENSIONI –
SEGRETARI COMUNALI***

691. Al fine di garantire la continuità amministrativa negli enti locali di piccole dimensioni nonché l'attuazione degli interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, gli incarichi di cui all'articolo 18-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, possono essere conferiti, fermo restando il rispetto delle modalità ivi previste, per ulteriori dodici mesi.

Il comma 691, al fine di garantire la continuità amministrativa negli enti locali di piccole dimensioni nonché l'attuazione degli interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), prevede che gli incarichi di cui all'articolo 18-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, possono essere conferiti, fermo restando il rispetto delle modalità ivi previste, per ulteriori dodici mesi.

MAGGIORE FLESSIBILITÀ NELL'UTILIZZO DEGLI AVANZI LIBERI

831. All'articolo 187, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le lettere c) e d) sono abrogate;
- b) le parole: « e) per l'estinzione anticipata di prestiti. » sono sostituite dalle seguenti: « La quota libera dell'avanzo di amministrazione può essere inoltre utilizzata, sulla base delle specifiche necessità, per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, per il finanziamento di spese di investimento e per l'estinzione anticipata di prestiti. ».

832. All'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le lettere c), d) ed e) sono abrogate;
- b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
« 6-bis. La quota libera dell'avanzo di amministrazione può essere inoltre utilizzata, sulla base delle specifiche necessità, per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, per il finanziamento di spese di investimento e per l'estinzione anticipata di prestiti ».

*I comma 831 interviene sull'art. 187, comma 2, del **TUEL** sopprimendo le lettere c) e d) e ponendo sullo stesso piano a livello di priorità le finalità previste dalle lettere c), d) ed e), sostituendo la lettera e) con la seguente disposizione: la **quota libera dell'avanzo di amministrazione può essere inoltre utilizzata**, sulla base delle specifiche necessità, per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, per il finanziamento di spese di investimento e per l'estinzione anticipata di prestiti.*

Il comma 832 esegue la medesima operazione sull'articolo 42, comma 6, del D.Lgs. n. 118 del 2011.

ISCRIZIONI ALBO SEGRETAI COMUNALI

833. Al fine di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'albo e sedi di segreteria, in deroga alla disciplina in materia di iscrizione all'albo dei segretari comunali e provinciali, il Ministero dell'interno, in relazione al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 441 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 340 segretari comunali nella fascia iniziale dell'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, indetto con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 18 novembre 2024, è autorizzato, in deroga all'articolo 13, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, a iscrivere a predetto albo, in aggiunta a quelli previsti dal bando, anche i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità al termine del citato corso-concorso selettivo di formazione.

*Nel corso dell'esame in Senato è stato introdotto il comma 833, con il quale si prevede che, in deroga alla disciplina in **materia di iscrizione all'Albo dei segretari comunali e provinciali**, il Ministero dell'interno – in relazione al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 441 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 340 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, indetto con decreto del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del 18 novembre 2024 - è autorizzato, in deroga all'articolo 13, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ad iscrivere al predetto Albo, in aggiunta a quelli previsti dal bando, anche i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minino di idoneità al termine del citato corso-concorso selettivo di formazione.*

DISPOSIZIONI PER LA CONTABILIZZAZIONE DEI SALDI DI PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE

834. Le province e le città metropolitane accertano in entrata i valori positivi dei contributi attribuiti ai sensi dell'articolo 1, commi 783 e 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e impegnano in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 1, comma 150-*bis*, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e i valori negativi dei contributi attribuiti ai sensi del medesimo articolo 1, commi 783 e 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel rispetto del principio contabile generale dell'integrità, al lordo dell'importo dei contributi stessi, provvedendo, per la quota riferita ai contributi accertati, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata.

835. A decorrere dall'anno 2026, sono trattenute dal Ministero dell'interno con le modalità di cui ai commi 836, 837 e 838 le seguenti risorse:

a) il contributo alla finanza pubblica dei comuni, delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna di cui all'articolo 1, commi 533 e 534, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

b) le risorse assegnate ai comuni, alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, risultanti in eccedenza a seguito del conguaglio finale della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese e le conseguenti regolazioni finanziarie di cui al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

836. Le risorse di cui al comma 835 sono trattenute prioritariamente a valere sulle somme spettanti a titolo di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per i comuni e sulle somme spettanti a titolo di fondo unico di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, distinto per le province e le città metropolitane. Le risorse di cui al comma 835, lettera b), sono trattenute in quote costanti annuali fino al 2027.

837. In caso di incipienza delle risorse assegnate sui fondi di cui al comma 836, le restanti somme da recuperare sono trattenute dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse spettanti a qualsiasi titolo, a esclusione, per i comuni, delle assegnazioni spettanti a titolo di Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi di cui all'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

838. In caso di ulteriore incipienza delle risorse di cui al comma 837, si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

839. Fermo restando quanto disposto dai commi da 835 a 838, gli enti locali di cui al comma 835 accertano in entrata le risorse di cui ai commi da 836 a 838 e impegnano in spesa i concorsi

alla finanza pubblica di cui al comma 835, lettera a), e la restituzione delle risorse per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ricevute in eccesso di cui al comma 835, lettera b), provvedendo, per la quota riferita ai concorsi alla finanza pubblica e agli importi oggetto di restituzione, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata.

Il comma 834, introdotto al Senato, è volto a definire le procedure per la contabilizzazione dei contributi attribuiti alle Province e alle Città metropolitane per il finanziamento delle funzioni fondamentali e delle risorse relative al concorso alla finanza pubblica a carico dei medesimi enti.

*Nel dettaglio, il comma 834 chiarisce in merito alla **modalità di contabilizzazione nel bilancio degli enti degli importi dei contributi attribuiti a valere sui due fondi perequativi, istituiti, uno per le province ed uno per le Città metropolitane, dai commi 783 e 784 della legge n. 178 del 2020, nonché degli importi relativi al concorso alla finanza pubblica ancora a carico delle Province e delle Città metropolitane, ai sensi all'articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014 e dell'articolo 1, comma 150-bis della legge n. 56 del 2014.***

In particolare, la norma dispone che gli enti:

- accertano in entrata i valori positivi dei contributi attribuiti ad essi a valere sui due fondi perequativi di cui ai commi 783 e 784 della legge n. 178 del 2020,*
- impegnano in spesa gli importi del concorso alla finanza pubblica dovuto dalle province e dalle città metropolitane in base alle predette norme, ed i valori negativi dei contributi attribuiti a valere sui medesimi due fondi perequativi, iscritti, nel rispetto del principio contabile generale dell'integrità del bilancio, al lordo dell'importo complessivo dei contributi medesimi, provvedendo, per la quota riferita ai contributi positivi accertati, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata.*

*I commi da 835 a 839 recano disposizioni volte a definire le modalità attraverso le quali il Ministero dell'interno, a decorrere dal 2026, provvede al **recupero di somme** dovute dagli enti locali a titolo di concorso alla finanza pubblica per gli anni 2024-2028 ovvero a titolo di contributi assegnati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, risultanti in eccedenza a seguito del conguaglio finale a consuntivo.*

*In particolare, il comma 835 prevede che, a decorrere dall'anno 2026, vengono **trattenute dal Ministero dell'interno**, con le modalità disciplinate ai commi successivi, le seguenti risorse:*

- il contributo alla finanza pubblica dei comuni, delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna, previsto per gli anni dal 2024 al 2028 dall'art. 1, commi 533 e 534, della legge n. 213 del 2023.*
- i contributi assegnati ai predetti enti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, risultati in eccedenza a seguito del conguaglio finale a seguito della verifica a consuntivo.*

Le risorse sono trattenute prioritariamente a valere sulle somme spettanti a titolo di Fondo di solidarietà comunale per i comuni e a titolo di Fondo unico distinto per le province e le città metropolitane.

*Le risorse relative ai **contributi Covid** da restituire sono trattenute in quote costanti annuali fino al 2027, come peraltro già previsto dalla normativa vigente, di cui ai commi 506 e 507 della legge di bilancio n.213/2023 e del D.M. Interno del 19 giugno 2024 (comma 836).*

In caso di incapienza dei citati fondi, le somme sono trattenute dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse spettanti a qualsiasi titolo, con l'esclusione, per i comuni, delle assegnazioni a titolo di Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi (comma 837).

In caso di ulteriore incapienza delle risorse, il comma 838 prevede l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale prevede che le somme a debito a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno sono recuperate dall'Agenzia delle Entrate, che provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Con cadenza trimestrale, gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono riversati dalla stessa Agenzia ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Il comma 839 reca, infine, una disposizione di carattere contabile che chiarisce le procedure di contabilizzazione nei bilanci degli enti locali delle risorse interessate dai commi in esame, stabilendo che gli enti:

-accertano in entrata le risorse dei contributi, di cui ai commi da 836 a 838;

- impegnano in spesa i concorsi alla finanza pubblica, di cui al comma 835, lettera a), e la restituzione delle risorse COVID-19 ricevute in eccesso di cui al comma 835, lettera b), provvedendo, per la quota riferita ai concorsi alla finanza pubblica e agli importi oggetto di restituzione, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata.